



Roma, lì 21 Febbraio 2022

Alla dr.ssa Carla Garlatti

Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza

Via di Villa Ruffo, 6 - 00196 Roma

Pec: segnalazioni@garanteinfanzia.org

Pec: autoritagaranteinfanzia@pec.it

Oggetto: dichiarazione stampa del 15.2.2022 – violazione legge 12.7.2011, n.112 – contrarietà alla Costituzione italiana ed alle convenzioni internazionali – provata inadeguatezza - invito alle dimissioni.

L'Associazione ALI – *Avvocati Liberi, United Lawyers for Freedom* - contesta con fermezza la “dichiarazione stampa” del Garante in indirizzo del 15 febbraio u.s. resa su sollecitazione di migliaia di genitori che hanno denunciato le discriminazioni subite dai propri figli - a causa di una scellerata quanto illogica e approssimata normativa di urgenza - nell'esercizio dei fondamentali diritti in ambito scolastico, sportivo, culturale e di svago.

A tale contestazione si è associato il comitato spontaneo denominato “Gli Sportivi”, costituito da circa 9.000 genitori in rappresentanza di quasi 25.000 ragazzi dei quali, poiché non legalmente costituiti in associazione, forniamo i contatti e-mail: sportnegato22@libero.it; Instagram: @sportnegato; Telegram: <https://t.me/+wikSczA-fRwzVzVk>; Twitter: <https://mobile.twitter.com/sportnegato> .

Ebbene, forse non a caso, l'intervento “pubblico” della S.V. cadeva proprio il giorno successivo all'articolato e motivato invito che il Dipartimento Sport e Minori della scrivente Associazione Le notificava il 14 febbraio u.s., allo scopo di compulsare un Suo pronto intervento volto alla cessazione delle discriminazioni sui minori, esercitando rettamente la funzione istituzionale dell'Authority a prescindere da quali siano ritenute le cause del pregiudizio che subiscono i destinatari della tutela.

Evidentemente il Garante la pensa diversamente; anzi, il Suo pensiero al riguardo è agli antipodi! E che la pensi in maniera inconciliabile con la difesa dei minori emerge chiaramente finanche dalle dichiarazioni rese dal Garante per l'infanzia della Regione Toscana e da quelle del Garante per l'infanzia della provincia autonoma di Trento i quali (parimenti sollecitati a prendere posizione dalla scrivente Associazione) ritenevano inammissibile, per il loro ruolo, non dar voce al disagio ed alla protesta legittima di genitori e minori, costretti, loro malgrado, a subire evidenti lesioni dei loro diritti fondamentali.

La S.V. affermava che le discriminazioni cui sono soggetti i ragazzi non vaccinati sarebbero il frutto di una scelta (sulla quale sibillantemente non si esprimeva) operata dai loro genitori, i quali ben saprebbero che <<...per disposizione di legge, per svolgere alcune di queste attività, è necessario possedere il green pass rafforzato...>>.

In sostanza, il Garante non si esprimeva su tale impedimento e, nel silenzio, promuoveva il rispetto di norme collidenti con la Carta Costituzionale e con le molteplici normative sovranazionali, alle quali l'Italia, in tempi neanche tanto remoti, ha aderito incondizionatamente per tutelare i diritti fondamentali dei minori, evitare discriminazioni e preservare ogni ambito che consenta un sano sviluppo psicofisico dei fanciulli.

Avvocati Liberi

www.avvocatiliberi.legal – c.f. 96500480585 – p.e.c. avvocatiliberi@pec.it

mail: segretariogenerale@avvocatiliberi.legal



Allo stesso modo, il Garante “non si esprimeva”, ma avallava le scelte di carattere sanitario sottese alla legislazione dell’urgenza governativa perché ritenute <<...frutto di valutazione degli esperti del Comitato tecnico scientifico.>>.

Di contro, il Garante riteneva di avere il <<...compito di guardare alla questione dal punto di vista dei minorenni...>> e, quindi, da tale prospettiva, rappresentato che le stanno pervenendo lettere inviate da <<...tanti ragazzi ... mossi dal **desiderio di maggior libertà e di tutela della loro salute e di quella altrui**, chiedendoci cosa devono fare per vaccinarsi quando i genitori non sono d’accordo...>>, non ha esitato ad esortare proprio quei genitori ad <<...ascoltare i loro figli a proposito della volontà di vaccinarsi. Perché, come previsto dalla legge 219 del 2017, il consenso al trattamento sanitario del minorenne va espresso dai genitori tenendo conto della sua volontà in relazione all’età e al grado di maturità.>>.

Sorvolando sulle dichiarazioni dal forte orientamento ideologico e non istituzionale, il Garante in indirizzo mostrava di voler condizionare la libertà di un minore all’assunzione di un farmaco sperimentale non obbligatorio, costituente il presupposto necessario per il rilascio di un lasciapassare senza il quale il minore non sarebbe “libero”. Un’obbligatorietà circolare e per equivalente!

Al tempo stesso queste dichiarazioni erano al limite dell’offensivo dell’intelligenza e della dignità delle persone, posto che la dichiarata difficoltà – chiaramente asservita all’ideologia che esprime - di dare risposta a quei minori che vorrebbero vaccinarsi contro il consenso dei genitori poteva essere evitata, ricordando loro la possibilità di adire il giudice per farsi autorizzare a praticare l’inoculazione contro il volere dei genitori, ma ciò non toglieva il dovere di preoccuparsi anche dei 25.000 ragazzi che vorrebbero praticare lo sport senza doversi necessariamente ammalare o vaccinare, per propria scelta libera e autodeterminata.

Ma le infelici esternazioni del Garante non coglievano nel segno neanche sotto l’aspetto della tempistica!

Esse cadevano proprio in un momento storico in cui la magistratura italiana ha preso atto delle criticità costituzionali delle normative anti-Covid contenute nei vari D.L., nelle successive leggi di conversione, negli innumerevoli D.P.C.M., nelle varie Circolari ministeriali (sino all’ultimo dei protocolli, delle linee guida e delle faq), oltre che accertato e dichiarato l’illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza.

La prospettiva dalla quale il Garante ha reso le inaccettabili dichiarazioni del 15 febbraio 2022 non è certo quella della tutela minori - che è stata sacrificata come monito o punizione dei minori per la scelta sanitaria imputata ai loro genitori- quanto piuttosto quella di “allinearsi” al metodo autoritario del decisore ed alla norma discriminatoria, sposandone la *ratio* scelleratamente restrittiva delle libertà umane e del fanciullo che nulla ha a che fare con la lotta al SARS-CoV-2.

Sig.ra Garante, la legge che istituisce l’Autorità che rappresenta (L. n.112/2011, art.3), nella più totale autonomia ed indipendenza gerarchica, la esorta, “*inter alios*” a:

- a) **vigilare sulla piena applicazione della normativa europea vigente in materia di promozione della tutela dell’infanzia e dell’adolescenza** (1° comma, lett. a);
- b) **verificare che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell’accesso all’istruzione** (1° comma, lett. e);
- c) **segnalare al potere esecutivo nazionale e locale le iniziative che assicurino piena promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare riferimento all’educazione e all’istruzione** (1° comma, lett. g);



- d) esprimere pareri al Governo sugli atti normativi in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (3° comma);
- e) promuovere l'attuazione della Convenzione di New York in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (1° comma, lett. a);
- f) esercitare le funzioni previste dall'art.12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo (1° comma, lett. b);
- g) formulare osservazioni e proposte sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone di minore età (1° comma, lett. l).

Ecco la prospettiva dalla quale il Garante aveva il dovere di confutare le sollecitazioni dei genitori dei minori che, amorevolmente e prudenzialmente, hanno deciso di non sottoporre i propri figli ad un trattamento genico sperimentale "condizionatamente autorizzato" di cui, in Italia e nel mondo, si stanno osservando eventi avversi di ogni genere e di cui si stanno cercando di comprenderne i nessi eziologici.

Dopo tanto silenzio, in poche righe di "dichiarazione stampa" il Garante per l'infanzia e l'adolescenza ha infranto le legittime aspettative dei fanciulli discriminati, ha tradito la propria funzione, ha criminalizzato i loro genitori e ha convalidato un sistema illiberale, irragionevole e nocivo proprio per i soggetti che avrebbe dovuto tutelare.

Per tutti questi motivi (e per tanti altri che si potrebbero evidenziare, ma che, per brevità, si omettono in questa sede), "Avvocati Liberi – ALI" ed il gruppo Telegram de "Gli Sportivi"

CHIEDONO

Le immediate dimissioni della dr.ssa Carla Garlatti dalla carica di Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, per le omissioni e l'inadeguatezza dimostrata per la tutela degli infanti e degli adolescenti; tutela che, invece, istituzionalmente, l'Autorità è chiamato ad esercitare in ogni caso in cui gli interessi, i diritti e l'integrità psico-fisica dei minori siano aggrediti o solo anche minacciati.

Tanto dovevamo.

Avv. Emilio De Stefano
Emilio De Stefano
Consiglio Direttivo / Coordinatore Dipartimento Minori e Sport

Avv. Angelo Di Lorenzo
Angelo Di Lorenzo
Presidente

Comitato "Gli Sportivi"